



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

SETTORE VI POLIZIA LOCALE E TRASPORTO URBANO

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 375 DEL 31/07/2019

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E NELL'AREA PEDONALE URBANA (APU).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 132 del 18/12/2018, è stata approvata la disciplina di gestione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e dell'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) controllate da varchi elettronici;
- la suddetta delibera, individua quale responsabile del procedimento, lo scrivente dirigente del Settore VI Polizia Locale e Trasporto urbano, demandando questo Settore all'adozione degli atti di competenza;
- è necessario formalizzare, con ordinanza, i provvedimenti attuativi degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 132 del 18/12/2018;

CONSIDERATA l'esigenza di limitare i flussi motorizzati nel centro antico a tutela della circolazione pedonale dei residenti e dei visitatori attratti dal pregevole patrimonio architettonico del nucleo storico, assicurando maggiori livelli di sicurezza e salubrità ambientale per una migliore fruibilità, vivibilità e socialità dello spazio collettivo a salvaguardia e tutela del patrimonio architettonico;

RITENUTO di dover dare attuazione al citato provvedimento, con l'intento di disciplinare le modalità e le condizioni di attuazione della Zona a Traffico Limitato e dell'Area Pedonale urbana, nonché, le modalità di rilascio dei permessi di transito e/o sosta (autorizzazioni) in deroga ad alcune categorie di veicoli e di utenza;

LETTO il Decreto Sindacale n°19 del 04/08/2017 di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle connesse responsabilità dei servizi;

VISTO l'art.107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. n.267 del 18/08/2000;

LETTI gli artt. 5 e 7 del D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

per i motivi in premessa enunciati, che qui si intendono integralmente richiamati,

1. **è data attuazione alla disciplina di gestione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e dell'Area Pedonale Urbana (A.P.U.)**, approvata con deliberazione n. 132 del 18/12/2018 del Consiglio Comunale, allegata per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **i veicoli al servizio di persone con ridotta capacità di deambulazione, munite di apposito contrassegno, sono autorizzati al transito all'interno della ZTL – Zona a Traffico Limitato e nell'Area Pedonale Urbana - A.P.U., ed alla sosta soltanto negli appositi spazi ove individuati dalla segnaletica stradale;** è consentita la fermata per il tempo strettamente necessario alla salita e discesa di passeggeri e per le operazioni di carico e scarico merci;
3. **è istituito il divieto di sosta permanente (0-24), con rimozione coatta di tutti i veicoli, compresi quelli a servizio delle persone con ridotta capacità di deambulazione, munite di apposito contrassegno, nelle piazze di seguito indicate:**
 - **Piazza XX Settembre;**
 - **Piazza Roma;**



CITTÀ DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

- **Piazza Plebiscito;**
 - **Piazza Maria Immacolata;**
 - **via Garibaldi;**
4. in deroga al divieto di cui al punto precedente, vigono le seguenti eccezioni:
 - veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico merci, secondo le modalità indicate nel regolamento della Z.T.L. e A.P.U.;
 - veicoli in servizio di polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
 - veicoli dei corpi di Polizia Privata;
 - mezzi addetti alla pulizia delle strade;
 - veicoli adibiti al servizio di onoranze funebri solo per il rito religioso;
 - velocipedi;
 - mezzi che espletino altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive;
 - veicoli specificatamente autorizzati in deroga dal Comando di Polizia Locale;
 5. le autorizzazioni già rilasciate a residenti e titolari di esercizi commerciali, conservano validità fino all'entrata in funzione dei varchi elettronici, il cui funzionamento sarà regolamentato da apposito provvedimento. Decorso tale periodo, dovrà essere inoltrata richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione come da disciplinare approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 132 del 18/12/2018;
 6. le richieste devono essere presentate su apposito modello e sono soggette all'imposta di bollo, così come l'autorizzazione, oltre al pagamento dei diritti d'istruttoria e segreteria giusta delibera di Giunta Municipale n.229 del 02/09/2008;
 7. il presente atto sostituisce ogni altra analoga disposizione, eccetto quelle riguardanti esclusivamente i sensi di marcia vigenti;

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata Commissariato di P.S., al Comando Stazione C.C., al Comando di Polizia Locale, alla locale Compagnia G.d.F., alla "Ditta MICCOLIS S.p.A." di Bari per i trasporti urbani nonché, per quanto attiene il servizio di emergenza e di pronto soccorso, al Dirigente dell'Ospedale Civile di Martina Franca per il 118, al distaccamento VV.F.;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio, sul sito web del Comune di Martina Franca e con la collocazione della prescritta segnaletica come previsto dal Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S.;

Il servizio di segnaletica stradale del Comando di Polizia locale predisporrà un'opportuna segnaletica;

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia stradale, di cui all'art. 12 del citato D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, oltre alla sanzione amministrativa di cui al Codice della Strada è soggetto anche alla sanzione accessoria della rimozione del veicolo;

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n°241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione, D.P.R.n° 495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.lgt. 02 luglio 2010, n. 104.

Il Dirigente del Settore
Avv. Egidio ZINGARELLI